

Gestione del rapporto di lavoro

Call-center: la disciplina in caso di delocalizzazione in Paesi extraUe

Il Ministero del Lavoro, con nota n.17495 del 17 ottobre, è intervenuto in merito alla delocalizzazione delle attività di *call-center* e alla corretta applicazione delle disposizioni introdotte dall'art.24-bis, D.L. n.83/12. Richiamando la circolare n.14/13, emanata dallo stesso Ministero, la nota ricorda che, in caso di delocalizzazione, almeno 120 giorni prima del trasferimento è necessario effettuare una comunicazione anche al Ministero del Lavoro, indicando almeno il numero dei lavoratori in esubero a seguito della delocalizzazione: nel caso non si generino esuberi, la comunicazione non è dovuta. La nota inoltre ricorda che i benefici previsti dalla L. n.407/90 non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano l'attività in Paesi esteri.

Pertanto il Ministero, al fine di inquadrare correttamente la disciplina nell'ambito dei principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, chiarisce che sia tale ultima disposizione sia l'obbligo di comunicazione trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui la delocalizzazione avvenga verso Paesi extracomunitari.

[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 17/10/2014, n.17495](#)

Lavoro autonomo occasionale: riqualificazione del rapporto e non applicazione della maxisanzione

Il Ministero del Lavoro, con nota n.16920 del 9 ottobre, ha offerto chiarimenti in merito all'applicazione della *c.d. maxisanzione* nell'ipotesi di riqualificazione, in sede ispettiva, di prestazioni di lavoro autonomo occasionale con partita Iva e/o ritenuta d'acconto (art.2222 c.c.).

La nota ricorda che l'art.4, co.1, lett.a) e b), L. n.138/10, ha disposto l'applicazione della *c.d. maxisanzione* "in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro privato", a meno che "dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione". In particolare, in caso di lavoro autonomo occasionale è necessario considerare, oltre alla documentazione di carattere previdenziale, anche una "valida documentazione fiscale" idonea ad escludere l'applicazione della maxisanzione, cioè la documentazione fiscale obbligatoria (versamento ritenute d'acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su mod. 770) prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento.

Pertanto, anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d'acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro "in nero", pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all'applicazione della relativa maxisanzione.

[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota 9/10/2014, n.16920](#)

Garanzia Giovani: erogazione dell'indennità di tirocinio

L'Inps, con il messaggio n.7899 del 22 ottobre, ha offerto istruzioni operative circa l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani.

L'Istituto erogherà la suddetta indennità per conto delle seguenti Regioni: Lazio, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Campania, Valle D'Aosta, Piemonte, Marche, Basilicata, Liguria, Umbria, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia, Lombardia, Sardegna e Molise.

A seconda della modalità indicata dal tirocinante, il pagamento della indennità può realizzarsi:

- tramite accredito su conto corrente bancario o postale, provvisto di relativo IBAN, indicato dal tirocinante;
- ovvero, qualora non fosse indicato un codice IBAN, tramite bonifico *c.d. domiciliato*, cioè a mezzo Ufficio postale (competente in base alla residenza/domicilio, individuato tramite il codice di avviamento postale indicato dal tirocinante) che provvederà ad inviare all'interessato una comunicazione per incassare l'importo a lui assegnato.

[Inps, messaggio 22/10/2014, n.7899](#)